Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 novembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 6 NOVEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5% - 1954, per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (legge 29 ottobre 1954, n. 1050). Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella DECIMA estrazione del 10 ottobre 1968; Parte II: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(8956)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5% (leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841). Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SEDICESIMA estrazione del 21 ottobre 1968; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(8984)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1116.**

Regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, recante norme sull'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1965, n. 458, concernente l'attribuzione della personalità giuridica pubblica alla Unione generale invalidi civili, con la denominazione di « Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili »;

Sentito il comitato centrale dell'Associazione predetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanità;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 30 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — RESTIVO — COLOMBO — ZELIOLI LANZINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 71. — GRECO

MINISTERO DELL'INTERNO

Regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458

TITOLO I

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1.

(Struttura associativa)

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, istituita con personalità giuridica pubblica dalla legge 23 aprile 1965, n. 458, ha sede in Roma ed è costituita dai mutilati ed invalidi civili che ad essa liberamente si associano e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge medesima.

L'Associazione si articola in sezioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia e in delegazioni sezionali, ove queste ultime vengano costituite a norma dell'art. 14 della legge.

Art. 2.

(Compiti dell'Associazione)

L'Associazione svolge i seguenti compiti, anche nei confronti dei non associati:

a) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza dei minorati predetti;

b) provvedere all'assistenza morale e materiale dei medesimi, curando la loro elevazione spirituale e culturale ed agevolando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;

c) collaborare con le autorità governative competenti in ordine all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale della categoria;

d) collaborare con lo Stato e con enti pubblici e privati per lo studio dei problemi che comunque interessino la categoria e promuovere, a tal fine, intese con altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività qualificate nel settore.

Art. 3.

(*Soci e statuto*)

Sono soci effettivi dell'Associazione i mutilati ed invalidi civili considerati dall'art. 3 della legge, che hanno compiuto il 18° anno di età e che versano all'ente la quota sociale.

Lo statuto dell'Associazione, deliberato ed approvato ai sensi dell'art. 1 - comma terzo - della legge, determina le modalità per l'ammissione a socio, per la cessazione di tale qualità, per la presentazione e la decisione dei ricorsi nella materia, per il versamento della quota sociale nonchè quant'altro si riferisca alla disciplina associativa.

Lo stesso statuto, ove preveda l'istituzione e l'organizzazione di delegazioni sezionali ai sensi dell'art. 14 della legge, disciplina, altresì, il funzionamento delle relative assemblee ai fini della elezione dei delegati all'assemblea generale di cui all'art. 6, primo comma, della legge.

Oltre alla documentazione prescritta dallo statuto per la iscrizione in qualità di socio, il richiedente deve produrre un attestato rilasciato dall'ufficiale sanitario nel quale sia precisato se egli appartenga alla categoria dei motulesi o dei neurolesi o dei poliomielitici o degli invalidi affetti da altra infermità.

Avverso le risultanze dell'accertamento dell'ufficiale sanitario l'interessato può chiedere un esame di controllo da parte del medico provinciale.

Art. 4.

(*Convocazione dell'assemblea provinciale*)

Ai fini di cui all'art. 12, primo comma, della legge, l'assemblea provinciale è convocata dal presidente del consiglio provinciale, mediante avvisi personali da inviare, almeno dieci giorni prima della convocazione, ai soci residenti nella provincia.

A ciascun socio sono inviati due avvisi: l'uno per la elezione dei delegati all'assemblea generale e l'altro per la elezione dei consiglieri provinciali.

Gli avvisi di convocazione sono costituiti da due sezioni staccabili. La sezione sinistra indica l'oggetto della convocazione, il luogo e la data della riunione; la sezione destra reca la dicitura « Elezione dei delegati - Voto la lista n. . . . » ovvero la dicitura « Elezione dei consiglieri provinciali - Voto la lista n. . . »,

All'assemblea provinciale partecipano i soci iscritti prima della data di emissione degli avvisi di convocazione ed in regola con i pagamenti.

Art. 5.

(*Candidature per la elezione dei delegati e dei consiglieri provinciali*)

L'assemblea provinciale elegge il proprio presidente il quale, verificata la validità dell'adunanza ai sensi dell'art. 12 secondo comma, della legge, dà corso alle operazioni elettorali.

Le candidature per la elezione dei delegati all'assemblea generale e le candidature per la elezione dei consiglieri provinciali devono essere raggruppate in liste contenenti, ciascuna, un numero di candidati pari a quello da eleggere.

I delegati da eleggere sono computati in ragione di uno ogni 1000 soci residenti nella provincia o frazione superiore a 500. Ogni provincia deve avere almeno quattro delegati.

Ogni lista, sia per la elezione dei delegati, sia per la elezione dei consiglieri provinciali, deve comprendere almeno un candidato per ciascuna delle quattro categorie di invalidità, di cui all'art. 3, penultimo comma, del presente regolamento.

Le liste, per entrambe le elezioni, devono essere presentate al presidente dell'assemblea entro un'ora dall'avvenuto insediamento del medesimo.

All'atto della presentazione delle liste, i soci presentatori designano un rappresentante per ciascuna lista. Se venga presentata una sola lista i rappresentanti sono in numero di due.

Il presidente ed i rappresentanti delle liste costituiscono l'ufficio elettorale dell'assemblea.

A cura del detto ufficio viene assegnato ad ogni lista, per ciascuna delle due elezioni da effettuare, un numero progressivo, seguendo l'ordine di presentazione. Le liste, così numerate, sono affisse nella sala della riunione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 6.

(*Votazioni*)

Decorso il tempo previsto dal quinto comma dell'articolo precedente, si procede alle votazioni, che debbono proseguire fino alle ore 20.

Sul tavolo dell'ufficio elettorale devono essere collocate due urne recanti, l'una, la dicitura « Elezione dei delegati » e l'altra la dicitura « Elezione dei consiglieri provinciali ».

Non possono essere ammessi alle votazioni se non i soci che presentino i due avvisi di convocazione ricevuti.

Riconosciuta l'identità personale del socio, il presidente stacca la sezione sinistra dagli avvisi di convocazione, da conservarsi in separati plichi, distintamente per la elezione dei delegati e per quella dei consiglieri provinciali.

Il socio esprime il voto tracciando nell'apposito spazio il numero della lista prescelta e consegna i documenti di voto, debitamente piegati, al presidente che li pone nell'urna della rispettiva elezione.

Dell'avvenuta votazione è presa nota, a cura dell'ufficio elettorale, negli elenchi nominativi dei soci.

Gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esprimono il voto con l'aiuto di un altro socio, volontariamente scelto come accompagnatore

Il socio portatore di delega ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge è tenuto ad esibire gli avvisi pervenuti al delegante, sui quali la delega deve essere redatta.

Art. 7.

(*Elezione dei delegati e dei consiglieri provinciali*)

Appena ultimate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale, accertato il numero dei votanti risultanti dagli elenchi nominativi e dal conteggio degli avvisi conservati nei plichi, procede allo spoglio dei voti, distintamente per l'elezione dei delegati e per quella dei consiglieri provinciali.

Compiuto lo scrutinio, il presidente proclama eletti i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Se nessuna lista abbia ottenuto la maggioranza assoluta, l'assemblea è riconvocata il giorno seguente e si procede ad una nuova votazione solo sulle due liste che hanno ottenuto nel precedente scrutinio, maggior numero di voti.

Sono proclamati eletti i candidati appartenenti a quella delle due liste che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente dell'assemblea provinciale dà immediata comunicazione alla sede centrale dell'Associazione dei risultati della elezione dei delegati e al prefetto della provincia dei risultati della elezione dei consiglieri provinciali, ai fini dei provvedimenti previsti dall'art. 11 della legge.

Art. 8.

(*Assemblea generale dei soci*)

L'assemblea generale dei soci, di cui all'art. 6 della legge:

a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione;

b) designa i dieci membri elettivi del comitato centrale, previsti dall'art. 7 della legge, secondo le norme del presente regolamento che disciplinano tale elezione;

c) designa i tre soci componenti del collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 9 della legge;

d) delibera lo statuto e, quando occorra, ne propone la revisione e le modifiche, ai sensi dell'art. 1 della legge.

L'assemblea generale è convocata dal presidente del comitato centrale e si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni. Essa può, tuttavia, essere convocata in via straordinaria e per particolari necessità ad iniziativa del comitato centrale.

Le adunanze sono valide in prima convocazione, con la partecipazione di almeno due terzi dei delegati; in seconda convocazione, da tenersi dopo 24 ore, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei predetti delegati.

Le deliberazioni, salvo che per la designazione dei membri elettivi del comitato centrale, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea generale elegge, di volta in volta, il proprio presidente.

Art. 9.

(*Designazione dei membri elettivi del comitato centrale*)

Ai fini della designazione dei dieci membri del comitato centrale, previsti dall'art. 7 della legge, deve essere inviato a ciascun delegato, almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per la riunione dell'assemblea generale, apposito avviso personale di convocazione, costituito da due sezioni staccabili. La sezione sinistra indica l'oggetto della convocazione, il luogo e la data della riunione; la sezione destra reca la dicitura « Designazione dei membri del comitato centrale - Voto la lista n. . . . ».

Le candidature devono essere raggruppate in liste contenenti, ciascuna, dieci nominativi di soci.

Ciascuno dei primi quattro nominativi di ogni lista deve appartenere ad una delle quattro categorie di invalidità di cui all'art. 3, penultimo comma, del presente regolamento.

Per la presentazione delle liste, per la costituzione dell'ufficio elettorale dell'assemblea e per le operazioni di voto si osservano, in quanto siano compatibili, le norme del presente regolamento concernenti le elezioni dei delegati e dei consiglieri provinciali.

Compiuto lo scrutinio dei voti, l'ufficio elettorale dell'assemblea determina la cifra elettorale di ciascuna lista, che è costituita dalla somma, dei voti riportati dalla lista medesima

Per l'assegnazione del numero dei posti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a 10 e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero di dieci, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti posti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Stabilito il numero dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati sono eletti secondo l'ordine che occupano nella rispettiva lista, fino alla concorrenza dei posti cui la lista medesima ha diritto.

Se non risulteranno rappresentate, tra i dieci eletti, tutte e quattro le categorie di invalidità di cui all'art. 3, penultimo comma, del presente regolamento, il posto sarà attribuito, in sostituzione dell'ultimo eletto, al candidato della categoria non rappresentata iscritto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 10.

(*Compiti del comitato centrale*)

Il comitato centrale:

a) delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno decorso;

b) determina la misura della quota sociale e delibera annualmente, in rapporto al numero dei soci iscritti per provincia, l'aliquota dei proventi associativi che le sezioni provinciali debbono versare alla sede centrale e quella di cui le sezioni medesime possono disporre per il funzionamento e le attività delle sezioni provinciali e delle delegazioni sezionali;

c) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi centrali dello Stato per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

d) formula i programmi degli interventi di assistenza generica e di assistenza sanitaria da attuarsi a cura dell'Associazione e da direttive alle sezioni provinciali per l'azione da svolgere in favore dei mutilati ed invalidi civili;

e) cura l'attuazione dei deliberati dell'assemblea generale dei soci;

f) delibera il regolamento organico del personale ai sensi dell'art. 17 della legge nonchè i regolamenti dei servizi centrali e periferici; nomina il segretario generale ed il personale della Associazione secondo le norme del regolamento organico;

g) delibera le convenzioni per l'espletamento dei servizi di esattoria e tesoreria, secondo le norme stabilite in materia dello statuto;

h) esercita il controllo sulle attività delle sezioni provinciali e delega, in caso di necessità, alcuno dei suoi membri ad eseguire ispezioni presso le dette sezioni e presso le delegazioni sezionali;

i) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 11.

(*Adunanze e deliberazioni del comitato centrale*)

Il comitato centrale si riunisce almeno una volta ogni bimestre. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta il presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli avvisi di convocazione del comitato centrale devono essere inviati con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno.

Il comitato non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un terzo dei componenti almeno due giorni prima della riunione e comunicati agli altri membri almeno un giorno prima.

Le adunanze del comitato sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, il giorno seguente, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche, all'attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario generale dell'Associazione, che esplica le funzioni di segretario del comitato centrale e sono sottoscritti dal presidente e dallo stesso segretario

Ogni membro del comitato ha diritto di prendere visione dei verbali e di averne copia conforme all'originale.

I componenti del comitato che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decadono dall'ufficio. La decadenza è pronunziata dal comitato stesso e del provvedimento è data comunicazione all'interessato.

Art. 12.

(*Presidente*)

Il presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza della medesima, presiede il comitato centrale, vigila perchè siano osservate le norme statutarie e regolamentari e provvedere a dare esecuzione alle deliberazioni del comitato stesso.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da quello fra i componenti elettivi del comitato centrale che sia più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina da quello tra i predetti che sia più anziano di età.

Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Associazione o per resistere nei giudizi intentati contro la medesima, il presidente deve essere preventivamente autorizzato dal comitato centrale.

Nei procedimenti conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non è necessaria; tuttavia, in questi casi, il presidente è tenuto ad informare alla prima riunione il comitato centrale.

Art. 13.

(*Consiglio provinciale*)

Il consiglio provinciale:

a) cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei soci e sulle modifiche della situazione dei soci stessi;

b) forma e tiene aggiornati gli elenchi dei soci iscritti, residenti nella provincia, distintamente per le categorie di cui al penultimo comma dell'art. 3 del presente regolamento;

c) tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili nella circoscrizione provinciale, secondo le direttive degli organi centrali;

d) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

e) attua, con i mezzi a disposizione della sezione provinciale ai sensi dell'art. 10, provvidenze di assistenza generica e di assistenza sanitaria per i detti minorati;

f) studia i problemi che interessano la categoria, nella circoscrizione provinciale, segnalando al comitato centrale necessità e prospettive di intervento;

g) provvede al finanziamento delle delegazioni sezionali ed esercita il controllo sulle attività delle medesime, secondo le direttive degli organi centrali;

h) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo statuto e dai regolamenti.

Copia delle deliberazioni del consiglio provinciale dev'essere inviata alla sede centrale dell'Associazione non oltre dieci giorni dalla loro adozione.

Il consiglio provinciale rassegna al comitato centrale, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione programmatica delle attività che intende svolgere nell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 14.

(*Adunanze e deliberazioni del consiglio provinciale*)

Il consiglio provinciale si riunisce ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti.

Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio provinciale sono demandate ad uno dei componenti elettivi scelto dal presidente; il segretario redige i verbali, che sono sottoscritti dal presidente e dallo stesso segretario.

I componenti del consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decadono dall'ufficio. La decadenza è pronunziata dal consiglio stesso e del provvedimento è data comunicazione all'interessato.

Art. 15.

(*Presidente del consiglio provinciale*)

Il presidente del consiglio provinciale:

a) convoca il consiglio stesso e fissa l'ordine del giorno delle adunanze;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del collegio;

c) assicura il coordinamento delle attività del consiglio provinciale e delle delegazioni sezionali con le direttive di ordine generale emanate dagli organi centrali dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da quello fra i componenti elettivi del consiglio provinciale che sia più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina da quello tra i predetti che sia più anziano di età.

Art. 16.

(*Delegazone sezionale*)

La delegazione sezionale, salve le altre attribuzioni previste dallo statuto ai sensi dell'art. 14 della legge:

a) provvede all'istruttoria delle domande per l'ammissione dei soci;

b) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

c) provvede all'istruttoria delle domande per l'assistenza diretta, da attuarsi a cura dell'Associazione;

d) attua gli interventi assistenziali che siano demandati alla delegazione medesima dalla sezione provinciale.

Art. 17.

(*Vigilanza*)

L'Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno per quanto riguarda le attività inerenti all'amministrazione generale e all'assistenza generica e del Ministero della sanità per le attività relative all'assistenza sanitaria.

A tali fini, l'Associazione trasmette al Ministero dell'interno e al Ministero della sanità, secondo le materie di cui sopra, un elenco delle deliberazioni non soggette ad approvazione, con la indicazione sommaria della parte dispositiva. Copia dell'elenco inviato ad uno dei detti Ministeri è trasmessa per conoscenza anche all'altro.

Il Ministero competente può, entro quindici giorni dal ricevimento dell'elenco, chiedere copia integrale delle deliberazioni elencate; le deliberazioni delle quali non è richiesta copia diventano esecutive allo scadere del suddetto termine di tempo.

Lo stesso Ministero, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti richiesti, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Durante detto termine la esecutività delle deliberazioni rimane sospesa.

Art. 18.

(*Controllo di merito*)

Agli effetti dell'approvazione prevista dagli articoli 16 e 17 della legge, l'Associazione rimette in copia al Ministero dell'interno, entro dieci giorni dall'adozione, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio preventivo e relative variazioni;

b) conto consuntivo;

c) regolamento organico del personale.

Art. 19.

(*Contratti*)

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere, per un valore complessivo di oltre lire 2.000.000, devono, di regola, essere preceduti, sotto pena di nullità, da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma devono essere preventivamente autorizzate dai Ministeri vigilanti, in relazione alle rispettive competenze ai sensi dell'art. 17.

Art. 20.

(*Collegio dei sindaci*)

Il collegio dei sindaci, di cui all'art. 9 della legge, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni nonchè il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato centrale.

Le osservazioni formulate dal collegio sull'andamento della gestione devono essere comunicate ai Ministeri vigilanti.

Art. 21.

(*Gratuità delle cariche sociali*)

Le funzioni inerenti a tutte le cariche sociali sono disimpegnate gratuitamente.

La gratuità non esclude il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni di componente del comitato centrale e di componente del collegio dei sindaci.

TITOLO II

NORME PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 22.

(*Prima iscrizione dei soci*)

Ai fini della prima costituzione degli organi ordinari della Associazione previsti dalla legge 23 aprile 1965, n. 458, il comitato centrale in carica per effetto dell'art. 19 della legge stessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento indice l'iscrizione dei soci effettivi, mediante adeguate forme di pubblicità da attuarsi in ogni capoluogo di provincia.

Per ottenere l'iscrizione in qualità di socio effettivo, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge e che abbiano compiuto il 18° anno di età debbono inoltrare al comitato provinciale in carica per effetto del citato art. 19 della legge apposita domanda, corredata dal certificato di nascita, dal certificato di residenza, da un attestato dell'ufficiale sanitario comprovante il grado della minorazione fisica e che non si tratti di cecità o sordomutismo nonchè da altra idonea certificazione da cui risulti che la minorazione stessa non deriva da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Nell'attestato sanitario di cui al comma precedente deve essere, altresì, precisato se il richiedente appartenga alla categoria dei motulesi o dei neurolesi o dei poliomielitici o degli invalidi affetti da altre infermità.

Avverso le risultanze dell'accertamento dell'ufficiale sanitario l'interessato può chiedere un esame di controllo da parte del medico provinciale.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare l'impegno a versare, dalla data dell'ammissione a socio, la quota sociale, secondo le modalità che saranno determinate a norma di statuto.

Il comitato provinciale di cui al secondo comma decide sulla domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione all'interessato.

Contro il diniego di iscrizione è ammesso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione, ricorso al prefetto che decide entro i successivi quindici giorni con provvedimento definitivo, sentito il medico provinciale.

Tutti gli adempimenti previsti nei commi precedenti debbono essere espletati entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23.

(*Prime assemblee provinciali*)

Il comitato provinciale forma gli elenchi dei soci iscritti distintamente per le categorie dei motulesi, dei neurolesi, dei poliomielitici e degli invalidi affetti da altre infermità.

Sulla base dei quattro elenchi, il presidente del comitato indice subito l'assemblea provinciale, inviando ai soci gli avvisi di convocazione nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Entro i venti giorni successivi al termine indicato dall'ultimo comma del precedente articolo, l'assemblea si riunisce ed elegge il proprio presidente.

Si applicano, per la prima elezione dei delegati all'assemblea generale e per la prima elezione dei consiglieri provinciali, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Il presidente dell'assemblea provinciale dà immediata comunicazione alla sede centrale dell'Associazione dei risultati della elezione dei delegati e al prefetto della provincia dei risultati della elezione dei consiglieri provinciali, ai fini dei provvedimenti previsti dall'art. 11 della legge.

Art. 24.

(*Prima assemblea generale*)

Il presidente del comitato centrale, in carica per effetto dell'art. 19 della legge, ricevute tutte le comunicazioni relative alla elezione dei delegati, convoca l'assemblea generale dei soci

La riunione dell'assemblea deve aver luogo entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Funziona da presidente provvisorio dell'assemblea generale dei soci il presidente del comitato centrale.

Si applicano, per la convocazione, per la validità dell'adunanza e per la prima designazione dei dieci membri elettivi del comitato centrale, le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

L'assemblea procede, quindi, a maggioranza assoluta dei votanti e per scrutinio segreto, alla designazione dei tre soci componenti del collegio dei sindaci, di cui all'art. 9 della legge

La stessa assemblea delibera, inoltre, a maggioranza assoluta dei votanti, lo stattuo dell'Associazione ai sensi dell'art. 1 della legge.

Art. 25.

(*Costituzione degli organi ordinari*)

I verbali delle adunanze dell'assemblea generale sono comunicati, a cura della sede centrale dell'Associazione, al Ministero dell'interno che provvede, di concerto con quello della sanità, alle nomine previste dagli artt. 7, 8 e 9 della legge.

Dalla data di insediamento degli organi ordinari dell'Associazione, cessano di funzionare gli organi provvisori di cui all'art. 19 della legge stessa.

Visto, *il Ministro per l'interno*: RESTIVO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968.

Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze, previste dall'art. 56 del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a favore dei lavoratori licenziati da due aziende carbosiderurgiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dalla applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per la applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1955;

Viste le note n. 68/22337 e n. 68/22482 del 3 aprile 1968 e del 9 aprile 1968 con le quali la commissione delle Comunità europee comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % delle somme occorrenti per la erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti rispettivamente dalla Società Toscosider con sede in Pisa e della Società Ferriere di Cogoleto con sede in Cogoleto in provincia di Genova;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dalla Società Toscosider e dalla Società Ferriere di Cogoleto di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*) paragrafo 2 dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 101.000.000. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 50.500.000, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO — ANDREOTTI — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1968
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 276

(10314)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Varese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due zone panoramiche site nel comune di Varese;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Varese;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciute che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè caratterizzate dal verde dei giardini e dalla presenza di eleganti edifici ottocenteschi che, bene armonizzati nell'ambiente in cui sorgono, formano un insieme di cose immobili avente caratteristico aspetto estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone — come sotto specificate — site nel territorio del comune di Varese hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone comprendono i giardini e gli edifici che prospettano sulle vie che le delimitano nel modo seguente:

1ª *zona*: delimitata dalla via Scaurenghi, via Sempione, largo Risorgimento, via Sanvito Silvestro, via Carlo D'Adda, via Benedetto Marcello.

2ª *zona*: delimitata dalla via XXV Aprile, via privata senza nome, via Dante, via Angiolo De Vincenti e via Sanvito Silvestro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Varese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 2 - *Adunanza del* 24 *luglio* 1965

Oggi, 24 luglio 1965, alle ore 9,30, la commissione per la tutela e protezione delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 14 luglio 1965, n. 4839/LP. si è riunita nella sala di giunta della amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Il presidente, accertata ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la presenza del numero legale dei componenti di diritto la commissione, dichiara aperta la seduta e, con il consenso dei presenti, inverte l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiama in discussione il n. 3:

3) VARESE - Vincolo paesistico - ambientale delle seguenti zone:

1) zona compresa tra la via Scaurenghi, la via Sempione, largo Risorgimento, la via Sanvito Silvestro, via d'Adda, via B. Marcello;

2) zona compresa tra la via XXV Aprile, via privata senza nome, la via Dante, via Sanvito Silvestro, via Angiolo De Vincenti.

(*Omissis*).

La Commissione

Delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi delle zone sopradescritte, compresi i giardini e gli edifici che prospettano sulle vie che le delimitano nel modo che segue:

1ª *zona*: delimitata dalla via Scaurenghi, via Sempione, largo Risorgimento, via Sanvito Silvestro, via Carlo d'Adda, via Benedetto Marcello;

2ª *zona*: delimitata dalla via XXV Aprile, via privata senza nome, via Dante, via Angiolo De Vincenti e via Sanvito Silvestro.

(*Omissis*).

(10162)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 12 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1968, registro n. 4, foglio n. 347, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia;

Vista la nota n. 993 dell'8 maggio 1968 del medico provinciale di Milano con la quale si comunica che l'in-

gegnere Giuseppe Merla è stato sostituito nella carica di provveditore regionale alle opere pubbliche della Lombardia, dall'ing. Fortunato Nigro;

Decreta:

L'ing. Fortunato Nigro, provveditore regionale alle opere pubbliche della Lombardia, viene nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia in sostituzione dell'ingegnere Giuseppe Merla.

Il presente decreto sarà trasmetto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1968
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 279

(10320)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1968.

Costituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Viste le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale le citate camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 2 della legge 1° marzo 1968, n. 171, relativa alla costituzione della provincia di Pordenone, per il quale i Ministeri competenti sono stati delegati ad emanare i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima;

Sentita la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, con sede nel capoluogo della provincia.

La Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia provvede a tutti gli adempimenti di sua competenza per il funzionamento del nuovo ente, dei suoi organi e dei suoi uffici.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 1° marzo 1968, n. 171, l'ammontare delle entrate per l'imposta camerale, di cui all'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, relative ai ruoli dei comuni della nuova provincia, è devoluto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone.

Art. 3.

L'aliquota massima per l'applicazione dell'imposta camerale, di cui al precitato testo unico, è stabilita nella misura del 2 %.

Entro il limite, di cui al comma precedente, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia provvede ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali, e nell'albo della provincia di Pordenone e negli albi dei comuni della provincia medesima.

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10179)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1968.

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede a Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede a Perugia, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 19 aprile 1968 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto regionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1968;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 5, primo comma, 11 e 17 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e

piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede a Perugia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede a Perugia.

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria », più brevemente: « Mediocredito regionale umbro ».

Fanno parte dell'istituto, quali enti partecipanti, le aziende di credito promotrici, lo Stato, in virtù della legge 30 luglio 1959, n. 623, e tutte le altre aziende esercenti il credito o le assicurazioni, che vi siano ammesse dall'assemblea, previa autorizzazione, per le prime, dell'organo di vigilanza.

Art. 5, comma 1°

Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 3.347.000.000 (tremiliardtrecentoquarantasettemilioni) ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 100.000 (centomila) ciascuna. Detto fondo è costituito come segue:

	Quote n.	Lire
Tesoro dello Stato . .	18.499	1.849.900.000
Cassa di risparmio di Perugia	5.232	523.200.000
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Roma .	1.937	193.700.000
Cassa di risparmio di Terni .	1.734	173.400.000
Cassa di risparmio di Città di Castello	1.708	170.800.000
Cassa di risparmio di Foligno . .	1.208	120.800.000
Cassa di risparmio di Spoleto .	775	77.500.000
Cassa di risparmio di Orvieto .	630	63.000.000
Cassa di risparmio di Narni .	418	41.800.000
Banco di Perugia - Perugia . .	729	72.900.000
Banca popolare di Spoleto - Spoleto	600	60.000.000
	33.470	3.347.000.000

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Agli effetti delle votazioni le frazioni di quota non vengono calcolate.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione un rappresentante del tesoro dello Stato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, un rappresentante dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Roma ed i rappresentanti delle due aziende di credito partecipanti che in ciascuna delle due provincie dell'Umbria detengono la quota maggiore del capitale di partecipazione.

Gli altri cinque componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea, con criteri di avvicendamento tra i rappresentanti degli istituti partecipanti.

Ciascun ente partecipante non potrà far parte del consiglio con più di un rappresentante.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(10198)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Kaleton » della ditta Officina farmaceutica fiorentina, con sede in Viareggio. (Decreto di revoca n. 4153/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 agosto 1961, con il quale è stata registrata al n. 15.138/C la categoria vitaminica sciroppo (flacone da g. 200 con tappo serbatoio) della specialità medicinale denominata « Kaleton », a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina, con sede in Viareggio (Lucca), via G. Puccini, 30, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole per i seguenti motivi:

a) per 100 g. di soluzione:

ferro espresso come ferro citrato ammoniacale: trovato 0,481

ferro citrato ammoniacale: dichiarato g. 2,500 (— 80 %);

b) vitamina A, per via colorimetrica dopo estrazione e purificazione, trovato U.I. 4000 (dichiarato U.I. 250.000) (— 98,4 %);

Ritenuto che nella specie ricorre l'applicazione dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la categoria della specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria vitaminica sciroppo (flacone da g. 200 con tappo serbatoio) della specialità medicinale denominata « Kaleton », registrata al n. 15.138/C con decreto in data 17 agosto 1961, a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina, con sede in Viareggio (Lucca), via G. Puccini, 30.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Lucca è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(10142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di geografia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la prima cattedra di geografia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10432)

Vacanza della seconda cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, è vacante la seconda cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10431)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Maria Pupita, nato a Urbania (Pesaro) il 5 ottobre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 9 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

Il dott. Francesco Cappello, nato a Palermo il 13 giugno 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 22 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(10234)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del fosso Magliano, in comune di Massa.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 236 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già facente parte dell'alveo del fosso Magliano, segnato nel catasto, sezione *A* del comune di Massa, al foglio n. 94, mappali 8956, 9574 e 9575 di complessivi mq. 529 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 novembre 1966, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10311)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Pollutri

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, numero 5332/660, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ottaviano Ida-Antonia, nata a Gissi il 10 novembre 1946 e Carulli Camillo, nato a S. Eusanio del Sangro il 26 marzo 1941 della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri estesa mq. 1360 riportata in catasto alla particella n. 95-e del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con il n. 35.

(10177)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1968, numero 10049/1456, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Berardini Giovanni, nato in S. Buono il 6 maggio 1922 e Irace Desolina, nata in Montenero di Bisaccia il 19 aprile 1921 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco urbano di Montenero di Bisaccia estesa mq. 65 riportata in catasto alla particella n. 18-*b i* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 280.

(10178)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « La Pugliese », con sede in Taranto, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 ottobre 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « La Pugliese », con sede in Taranto, costituita in data 5 ottobre 1965 per atto del notaio avv. Antonino Vitale.

Dalla data del decreto l'avv. Arturo Galli è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per un periodo di sei mesi.

(10188)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1977

Si rende noto che il giorno 30 novembre 1968, alle ore 10, in Roma, presso la direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle cinquantaquattro serie (dalla 1ª/1977 alla 54ª/1977) dei buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed al decreto ministeriale 13 novembre 1967.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 29 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 28 ottobre 1968

(10380)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 5 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,05	622,95	623 —	623,03	622,95	623,05	622,90	623,03	623,05	623 —
$ Can.	580,75	580,50	580,25	580,60	580,20	580,75	580,40	580,60	580,75	580,75
Fr. Sv.	144,98	144,87	144,96	144,895	144,90	144,98	144,875	144,895	144,98	144,85
Kr. D.	82,91	82,82	82,85	82,82	82,90	82,91	82,80	82,82	82,91	82,90
Kr. N.	87,22	87,21	87,27	87,21	87,23	87,22	87,195	87,21	87,22	87,20
Kr. Sv.	120,39	120,38	120,40	120,40	120,40	120,39	120,38	120,40	120,39	120,38
Fol.	171,41	171,27	171,35	171,245	171,30	171,41	171,25	171,245	171,41	171,50
Fr. B.	12,38	12,387	12,39325	12,38875	12,37125	12,38	12,386	12,38875	12,38	12,385
Franco francese	125,27	125,25	125,32	125,275	125,20	125,27	125,25	125,275	125,27	125,25
Lst.	1489,75	1488,50	1488,80	1488,85	1488,50	1489,75	1488,60	1488,85	1489,75	1488,75
Dm. occ.	156,69	156,59	156,61	156,625	156,55	156,78	156,57	156,625	156,68	156,60
Scell. Austr.	24,11	24,10	24,105	24,0970	24,10	24,11	24,0925	24,0970	24,11	24,11
Escudo Port.	21,76	21,75	21,78	21,7690	21,70	21,76	21,75	21,7690	21,76	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,94	8,9420	8,85	8,94	8,94	8,9420	8,94	8,94

Media dei titoli del 5 novembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,965
1 Dollaro canadese	580,50
1 Franco svizzero	144,885
1 Corona danese	82,81
1 Corona norvegese	87,202
1 Corona svedese	120,39
1 Fiorino olandese	171,247
1 Franco belga	12,387
1 Franco francese	125,262
1 Lira sterlina	1488,725
1 Marco germanico	156,597
1 Scellino austriaco	24,095
1 Escudo Port.	21,759
1 Peseta Sp.	8,941

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 4-MN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 4-MN », a suo tempo assegnato alla ditta Bosoni Enea, con sede in Viadana (Mantova), via XX Settembre n. 46.

(10227)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 87-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sommaruga Luigi, con sede in Cassano Magnago, via Roma n. 11, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 87-VA », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(10230)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 ottobre 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta), in liquidazione coatta, il prof. dott. Giuseppe Lacagnina è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10347)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 19 ottobre 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta), in liquidazione coatta, il prof. dott. Giuseppe Lacagnina è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10348)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella scuola elementare in salita Gesù e Maria, in Genova.

IL PROVVEDITORE

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale n. 5745 del 16 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1965, registro n. 32, foglio n. 371, con il quale è stato approvato il progetto generale n. 8677/GE del complessivo importo di L. 315.000.000 di cui lire 6.300.000 per opere di abbellimento artistiche, riguardanti i lavori di costruzione della scuola elementare in salita Gesù e Maria Genova (danni bellici);

Visto che alla predetta complessiva spesa di L. 315.000.000 si è fatto fronte per L. 208.346.000 a carico dello Stato, a titolo riparazione danni bellici, per L. 106.654.000 a carico del comune di Genova e che essendo stato interamente utilizzato l'impegno assunto a carico dello Stato, la spesa per la realizzazione delle opere artistiche verrà utilizzata mediante impiego dell'impegno assunto dal comune in base alla delibera n. 1453 del 19 maggio 1965;

Visto che con decreto n. 17215/2 in data 20 settembre 1968 in corso di registrazione alla Corte dei conti è stata approvata la perizia generale di variante n. 9195/GE dell'importo complessivo di L. 327.620.000 di cui, tra l'altro, L. 6.500.000 per opere d'arte;

Considerato pertanto che in detto edificio scolastico dovranno essere eseguite opere d'arte ai sensi delle succitate leggi n. 717 e n. 237, per il predetto importo di L. 6.500.000 per cui è necessario bandire un concorso, tra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il bando di concorso all'uopo predisposto dall'ufficio del genio civile di Genova e che fa parte integrante del presente decreto;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per un concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella scuola elementare in salita Gesù e Maria Genova.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 10 ottobre 1968

Il provveditore regionale: SILVIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1968
Registro n. 43, *foglio n.* 2.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata all'abbellimento della scuola elementare in salita Gesù e Maria in Genova.

Art. 2.

L'opera artistica da eseguire consiste in:

1) esecuzione di due figurazioni allegoriche a tutto tondo in pietra di Finale rosata, rappresentanti cose e persone attinenti alla denominazione della scuola ed alle principali attività didattiche (insegnamento della scrittura, del canto, del disegno, ecc.). Le figurazioni avranno una altezza di metri 3 (metri tre);

2) esecuzione di decorazione murale atta a rappresentare didascalicamente, secondo i modi più idonei all'intendimento infantile, la variabile semanticità dell'immagine attraverso le formulazioni stilistiche che sono state proposte nel corso dei secoli, in varie tecniche (graffito, encausto, affresco, mosaico, rilievo) e con particolare riferimento alla cultura della forma moderna e contemporanea.

Le opere sopracitate prenderanno posto nell'atrio dell'edificio scolastico; per quanto concerne la decorazione murale esiste una parete atta a riceverla delle misure di mt. 13,80 x 3,30 pari a mq. 45 circa.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare, per ciascuna figurazione a tutto tondo, un bozzetto in gesso del rapporto 1/4 dell'opera scultorea ed un particolare, pure in gesso, delle dimensioni da mt. 0,50 x 0,50 riproducente, al vero, un elemento della opera stessa. Per la decorazione murale dovrà presentare i cartoni alla grandezza del vero dell'opera.

Il tema da svolgere in ciascuna opera artistica è quello citato nell'articolo 2.

Art. 4.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che quella di essere in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 5.

Gli elaborati di cui all'articolo 3 dovranno presentare la seguente intestazione:

« Concorso dei bozzetti e cartoni dell'opera artistica destinata all'abbellimento della scuola elementare in salita Gesù e Maria in Genova ».

Gli elaborati dovranno essere firmati e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400 la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, di tutte le condizioni contenute nella lettera d'impegno, che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 10 e che tali condizioni vengono accettate pienamente.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di avere preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il compenso per l'esecuzione dell'opera stessa, indicato all'art. 8, viene considerato a tutti gli effetti pienamente rimunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Se più concorrenti dovranno firmare i bozzetti dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo e autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

Art. 6.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria Genova, viale Brigate Partigiane, 2, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Trascorso tale termine il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 7.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 8.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita della opera.

L'artista, o gli artisti, presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento delle opere

artistiche che dovranno essere eseguite per il prezzo a corpo di L. 6.500.000 (lire seimilionicinquecentomila) di cui L. 3.000.000 per l'esecuzione delle due figurazioni a tutto tondo in pietra di Finale e L. 3.500.000 per la decorazione murale e con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 10.

Detto compenso a corpo è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I bozzetti, i relativi particolari in grandezza del vero della opera artistica ed i cartoni non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori, i particolari in grandezza del vero della opera artistica ed i cartoni rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 10.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera artistica sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesta all'ufficio del genio civile di Genova, viale Brigate Partigiane, 2, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà, a mezzo raccomandata, lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provveditore regionale: SILVIO

(10249)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 104 del 15 febbraio 1968, con il quale ha bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Perugia, dal collegio delle ostetriche di Perugia, e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e nella legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Gaudenzi dott. Giò Battista, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale di Arezzo;

Vaglio prof. Nicola, direttore della clinica ostetrica della Università di Perugia;

Quattromani dott. Pietro, libero esercente specializzato in ostetricia;

Lamincia ost. Amelia, ostetrica condotta.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso la clinica ostetrica della Università di Perugia ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Perugia, all'albo pretorio della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 18 ottobre 1968

Il medico provinciale: MARCECA

(10194)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. **10.**

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1968, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 10 *settembre* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di lire centottantamilioni al comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1968, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire centottantamilioni, di cui al precedente articolo, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1968:

Entrata:

E' istituito il seguente nuovo capitolo di entrata alla categoria quinta (Trasferimenti globali) del titolo II — capitolo 52 « Compartecipazione alla addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, a' sensi della legge 9 ottobre 1967 n. 973 », con lo stanziamento annuo iniziale di lire trenta milioni.

Spesa:

E' istituito il seguente nuovo capitolo di spesa 134 (« Contributi al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1968, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità »), con lo stanziamento di lire 180.000.000, da finanziare per lire 150.000.000 con prelievo dal capitolo 150 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento ») e per lire 30.000.000 con la maggiore entrata di cui al capoverso precedente.

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli, sara effettuato alla tesoreria del comune di Aosta in uno o più ratei, entro il 31 dicembre 1968, in esecuzione di appositi provvedimenti deliberativi di liquidazione del contributo stesso da adottare dalla giunta regionale.

Art. 4.

La spesa per la liquidazione del contributo di cui alla presente legge sarà imputata al nuovo capitolo 134 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 settembre 1968

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. **11**.

Concessione di contributi annui regionali al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 10 *settembre* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione al comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di lire quaranta milioni, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto comune d'intesa con la giunta regionale.

Art. 2.

Il versamento dei contributi annui di cui al precedente articolo sarà approvato con deliberazioni della giunta regionale e sara effettuato alla tesoreria del comune di Aosta oppure a richiesta del comune stesso, direttamente ad istituti o enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al comune di Aosta mediante sconto dei contributi annui regionali previsti all'articolo precedente.

Art. 3.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'esecuzione della presente legge si provvederà mediante la iscrizione di apposito capitolo di spesa nei bilanci di previsione della Regione per il corrente anno finanziario e per i successivi diciannove anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa di lire quaranta milioni relativa alla prima annualità di contributo regionale è approvato l'aumento da L. 40.000.000 a L. 80.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo 135 della parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1968: (« Contributi al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità »), mediante prelievo della somma di lire quaranta milioni dal capitolo 150 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento »).

Art. 4.

Le spese per la liquidazione dei contributi annui regionali previsti dalla presente legge saranno imputate al sopracitato capitolo di spesa n. 135 del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1968, di cui al precedente articolo, ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della regione per i successivi diciannove anni finanziari.

Art. 5.

La giunta regionale provvederà alla adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 settembre 1968

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. **12**.

Proroga dei termini di scadenza previsti dagli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale della regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 10 *settembre* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogati al 31 dicembre 1968 i termini di scadenza previsti dal quarto comma dell'art. 9 e dal secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, per l'espletamento di concorsi per il personale della regione.

Art. 2.

E' prorogata al 31 marzo 1969 la facoltà di conferma degli incarichi per l'espletamento di mansioni di grado superiore prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 3.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà publbicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 settembre 1968

BIONAZ

(10250)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1968, n. **13.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1968 (1ª variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 10 *settembre* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell'entrata (allegato *A*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968:

In aumento:

Capitolo 6. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 . . . L. 100.000.000

Capitolo 10. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 . . . » 30.000.000

Capitolo 52. — Compartecipazioni all'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica prevista dalla legge 9 ottobre 1967, n. 973 » 40.000.000

PIANO VERDE.

Capitolo 67. — Fondi assegnati dallo Stato per pagamento degli interessi e prestiti, per opere di miglioramento fondiario (a' sensi artt. 9 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) » 1.000.000

Capitolo 72. — Fondi assegnati dallo Stato per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico (a' sensi artt. 14 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . . » 39.000.000

Capitolo 73. — Fondi assegnati dallo Stato per promuovere il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree (a' sensi artt. 15 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . » 4.500.000

Capitolo 75. — Fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi su prestiti e mutui per opere ed attrezzature per lo sviluppo zootecnico e relativi prodotti (a' sensi lett. *b* artt. 16 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 1.000.000

Capitolo 76. — Fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali — contributi e mutui (a' sensi articoli 16 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . » 106.000.000

Capitolo 77. — Fondi assegnati dallo Stato per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti (a' sensi artt. 17 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . » 20.000.000

Capitolo 79. — Fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della elettrificazione agricola (a' sensi artt. 19 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) » 25.000.000

Capitolo 93. — Fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (a' sensi del sesto comma art. 12 e art. 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . » 5.000.000

PROVVIDENZE PER LA DIFESA E SISTEMAZIONE DEL SUOLO.

Capitolo 104. — Fondi assegnati dallo Stato per opere di sistemazione e difesa del suolo nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana (legge 27 luglio 1967, n. 632) . . . . » 520.000.000

Art. 2.

E' approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione della entrata (allegato *A*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968:

Categoria V - Titolo II

TRASFERIMENTI.

Capitolo 59. — Contributo del Ministero dell'agricoltura e foreste nelle spese per il servizio della caccia (legge 2 agosto 1967, n. 799) . L. 1.500.000

Provvidenze per i territori montani dell'Italia Centro Settentrionale (legge 22 luglio 1966, n. 614):

Capitolo 106. — Fondi assegnati dal Ministero dell'agricoltura e foreste per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di opere pubbliche nei territori montani . . . . . L. 445.000.000

Capitolo 107. — Fondi assegnati dal Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere stradali . . . . » 800.000.000

Capitolo 108. — Fondi assegnati dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo per gli interventi previsti dalla legge 22 luglio 1966, n. 614 nel settore del turismo . . . . » 385.000.000

Art. 3.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1968:

In diminuzione:

Capitolo 304. — Spese per la costruzione, sistemazione ed adattamento di edifici per la pubblica istruzione . . . . L. 25.000.000

In aumento:

Capitolo 37. — Spese per pubblicazioni varie e ufficio stampa . . . . » 10.000.000

Capitolo 38. — Spese di rappresentanza ed ospitalità . . . . » 5.400.000

Capitolo 42. — Spese per l'amministrazione e la manutenzione dei beni patrimoniali . . . » 3.000.000

Capitolo 43. — Spese per tributi fondiari, imposte e tasse ed assicurazione incendi su beni demaniali e patrimoniali . . . . . . » 7.000.000

Capitolo 91. — Spese di gestione e manutenzione della funivia Buisson-Chamois . . . » 12.000.000

Capitolo 195. — Contributi per l'attuazione delle norme sullo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola (legge regionale 14 agosto 1962, n. 18) . . . . » 10.000.000

Capitolo 203. — Spese per progetti, studi e consulenze varie inerenti alla bonifica montana . » 3.000.000

Capitolo 212. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame (legge regionale 28 giugno 1962, n. 13) . . . . » 6.000.000

Capitolo 213. — Spese per il miglioramento e l'incremento delle produzioni agricole pregiate e per la diffusione di sementi selezionate (legge regionale 25 febbraio 1954, n. 2) . . . . . . » 10.000.000

Capitolo 230. — Fondi assegnati dallo Stato per pagamento degli interessi e prestiti, per opere di miglioramento fondiario (a' sensi artt. 9 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 1.000.000

Capitolo 235. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico (a' sensi articoli 14 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) » 39.000.000

Capitolo 236. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per promuovere il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree (a' sensi artt. 15 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) » 4.500.000

Capitolo 238. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per pagamento quote interessi su prestiti e mutui per opere ed attrezzature per lo sviluppo zootecnico e relativi prodotti (a' sensi lett. *b* artt. 16 e 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . » 1.000.000

Capitolo 239. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali - contributi e mutui (a' sensi artt. 16 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . » 106.000.000

Capitolo 240. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti (a' sensi artt. 17 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . . . » 20.000.000

Capitolo 242. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della elettrificazione agricola (a' sensi artt. 19 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . . . » 25.000.000

Capitolo 256. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (a' sensi del sesto comma art. 12 e art. 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) L. 5.000.000

Capitolo 264. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per opere di sistemazione e difesa del suolo nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana (legge 27 luglio 1967, n. 632) » 520.000.000

Capitolo 295. — Spese per rilevazioni idrografiche » 350.000

Capitolo 323. — Spese per studi, progettazione e per compensi a tecnici estranei all'amministrazione per perizie, direzione e contabilizzazione di lavori a carico della Regione » 29.000.000

Capitolo 339. — Spese e contributi ad enti per la costruzione di edifici pubblici (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8) » 25.000.000

Capitolo 372. — Compensi per lavoro straordinario e premi in deroga » 350.000

Capitolo 425. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'assessorato » 400.000

Capitolo 442. — Spese per la gestione, l'arredamento e l'attrezzatura della Emoteca regionale Centro trasfusionale regionale (leggi regionali 21 luglio 1961, n. 6 e 29 luglio 1967, n. 20 e legge 27 dicembre 1967, n. 40) » 2.000.000

Capitolo 473. — Contributi, sovvenzioni e sussidi ad enti, privati, istituzioni e fondazioni assistenziali » 15.000.000

Capitolo 502. — Spese per iniziative turistiche e sportive » 5.000.000

Capitolo 537. — Contributi per il miglioramento e la conservazione dell'edilizia locale » 53.000.000

Totale L. 918.000.000

Art. 4.

E' approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli alla categoria 3ª (Trasferimenti) Sezione IV Titolo II nello stato di previsione della Spesa (allegato *B*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968, sotto la rubrica Provvidenze per i territori montani dell'Italia centro-settentrionale (legge 22 luglio 1966, n. 614) per i seguenti assessorati:

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Capitolo 265. — « Spese sui fondi assegnati dal Ministero dell'agricoltura e foreste per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di opere pubbliche in territori montani » L. 445.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 343. — « Spese sui fondi assegnati dal Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere stradali » L. 800.000.000

ASSESSORATO AL TURISMO

Capitolo 536. — « Spese sui fondi assegnati dal Ministero del turismo e dello spettacolo per gli interventi previsti dalla legge 22 luglio 1966, n. 614 nel settore del turismo » . L. 385.000.000

Art. 5.

A termine dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1967, n 30, è approvata l'iscrizione alla categoria 5ª. Sezione III, Titolo I del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968 del nuovo capitolo di spesa 472 (« Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali »), con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, somma da prelevare dal capitolo 111 della parte spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, Spese correnti, allegato *E* »).

Art. 6.

Alla categoria 3ª. Personale scolastico, del titolo I, Sezione II, dell'Assessorato alla pubblica istruzione dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno 1968, la rubrica « Scuole elementari » è modificata come segue: « Scuole materne ed elementari ».

Art. 7.

E' convalidato il provvedimento di prelevamento della somma di lire ventisettemilionicinquecentottantacinquemiladuecentoquaranta dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (cap. 110) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, per aumento dello stanziamento del capitolo 216 del bilancio stesso, provvedimento adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1802 in data 24 aprile 1968.

Art. 8.

Il limite di spesa annua sul capitolo 212 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, di cui all'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33, è elevato da lire duecentosettantamilioni a lire duecentosettantaseimilioni.

Art. 9.

L'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33 è modificata come segue:

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sui capitoli dal 227 al 265 compresi della parte spesa del bilancio la complessiva spesa di lire duemiliardiduecentottantanovemilionicinquecentomila ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404, 27 ottobre 1966, n. 910, 27 luglio 1967, n. 632 e 22 luglio 1966, n. 614, sull'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, per la sistemazione e difesa del suolo e per provvidenze a favore dei territori montani dell'Italia centro-settentrionale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della giunta regionale.

Art. 10.

Il limite di spesa annua sul capitolo 537 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, di cui all'art. 26 della legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33, è elevato da lire cinquantamilioni a lire centotremilioni.

Art. 11.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1968, sui nuovi capitoli 343 e 536 della parte spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire unmiliardocentottantacinquemilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, recante provvidenze per i territori montani dell'Italia centro-settentrionale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della giunta regionale.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblica nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 settembre 1968

BIONAZ

(10251)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.